REGOLAMENTO (CEE) N. 2705/71 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1971

relativo alla fissazione, per i grassi, dei limiti di tolleranza di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 786/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei grassi [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2092/70 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 c),

considerando che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 786/69, gli organismi d'intervento redigono, per ciascun anno civile e per ciascun prodotto per il quale viene fissato un prezzo d'intervento, un conto che è accreditato degli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento ; che fra questi elementi figura il valore delle perdite quantitative che superano il limite di tolleranza da fissarsi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1168/71 [3] ha fissato tale limite di tolleranza per i conti da redigersi alla data del 31 dicembre 1971 per l'olio d'oliva e alla data del 31 dicembre 1970 per i semi oleosi ; che è opportuno fissare, nel settore dei grassi, il limite di tolleranza per i conti da stabilire ulteriormente ;

considerando che è opportuno fissare il limite di tolleranza, tenendo conto esclusivamente delle differenze di peso che, data la natura del prodotto, si devono considerare normali ; che, tenuto conto dell'ubicazione dei prodotti in giacenza, è opportuno fissare per ciascun prodotto un limite di tolleranza uniforme per tutta la Comunità ;

considerando che, per determinare il limite di tolleranza necessario, il metodo più semplice consiste nell'esprimerlo in percentuale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i conti da redigersi alla data del 31 dicembre di ogni anno, e per la prima volta alla data del 31 dicembre 1972, il limite di tolleranza di cui all'articolo 5, paragrafo 2 c), del regolamento (CEE) n. 786/69 è fissato, per l'olio d'oliva allo 0,60 % delle quantità immagazzinate durante l'anno di cui trattasi, maggiorate delle quantità in giacenza all'inizio di detto anno.

Articolo 2

Per i conti da redigersi alla data del 31 dicembre di ogni anno, e per la prima volta alla data del 31 dicembre 1971, il limite di tolleranza di cui all'articolo 5, paragrafo 2 c), del regolamento (CEE) n. 786/69 è fissato :

1. per i semi di colza e di ravizzone allo 0,60 % delle quantità immagazzinate durante l'anno di cui trattasi, maggiorate delle quantità in giacenza all'inizio di detto anno ;
2. per i semi di girasole, allo 0,80 % delle quantità immagazzinate durante l'anno di cui trattasi, maggiorate delle quantità in giacenza all'inizio di detto anno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 3.
(3) GU n. L 122 del 3. 6. 1971, pag. 22.